

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 85 del 18/09/2024

Oggetto: Approvazione Canone Unico Patrimoniale 2025.

L'anno duemilaventiquattro e questo dì diciotto del mese di settembre alle ore 12 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor MELARAGNI ROSEO - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
MELARAGNI ROSEO	Sindaco	s	
COLELLI AURA	Vicesindaco	s	
FORTI ROMEO	Assessore	s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dott. ssa Magalotti Simona Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 816, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, n. 160 il quale reca la disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'articolo 1, comma 837, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”

RICHIAMATA la disciplina inerente:

- il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contenuta nell'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019;
- il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, contenuta nell'articolo 1, commi da 837 a 845, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019.

DATO ATTO CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- è stato istituito il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28 aprile 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni:

- è stato istituito il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

RICHIAMATA

- la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
- la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639 , 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.

VISTI i commi 826, 827, 841 e 842 del già citato articolo 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO

- l'articolo 32, comma 2 del regolamento "Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2021, che testualmente recita: "Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico, sociale ed emergenziale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.";
- l'articolo 11 del regolamento "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28 aprile 2021, che testualmente recita: "Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazioni/riduzioni o esenzioni per particolari ragioni di carattere economico, sociale ed emergenziale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.".

EVIDENZIATO che questa Amministrazione ritiene opportuno per l'anno 2025 agevolare la ripresa delle attività economiche che operano sul territorio comunale, adottando politiche di supporto tenuto conto del contesto economico locale in sofferenza per l'assenza di attività economiche industriali o legate al settore del turismo a fronte dell'insediamento di piccole e poco numerose attività legate al settore edilizio e agricolo;

RITENUTO per quanto sopra:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del vigente regolamento "Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", di esentare dal relativo canone, per l'intero anno 2025 tutte le attività economiche in genere, con esclusione:
 - delle occupazioni permanenti del sottosuolo;
 - delle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete così come previste all'articolo 34 del vigente regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- ai sensi dell'articolo 11 del vigente regolamento "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati", di esentare dal relativo canone, per l'intero anno 2025 tutte le attività economiche in genere;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO l'articolo 53, comma 16, Legge n.388 del 23 dicembre 2000 poi integrato dall'articolo 27, comma 8, Legge n.448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n.201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31/12/2022 era pari a n.1.938 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (articolo 1, comma 826 e 841, Legge n.160 del 27 dicembre 2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (articolo 1, comma 827 e 842, Legge n.160 del 27 dicembre 2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare con decorrenza 1° gennaio 2025:

- le tariffe del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- le tariffe del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che attualmente la Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Finanziaria 2025) è ancora in fase di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare le tariffe del:
 - Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
 - Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
4. Che i termini per il versamento del:
 - Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nell'articolo 40 del relativo regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati sono disciplinati nell'articolo 11 del relativo regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno;
5. Di disporre per il solo ed intero anno 2025 l'esenzione:
 - dal pagamento del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per tutte le attività economiche in genere, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del vigente regolamento comunale, con esclusione:
 - delle occupazioni permanenti del sottosuolo;
 - delle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete così come previste all'articolo 34 del vigente regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - dal pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ai sensi dell'articolo 11 del vigente regolamento comunale, per tutte le attività economiche in genere;
6. Di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;
7. Con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Aurelio Renzi

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aurelio Renzi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MELARAGNI ROSEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **13/03/2025** al **28/03/2025** al n. **267** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

Si certifica che copia della presente deliberazione :

☐ E' stata inviata ai capigruppo consiliari (Art. 125)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Magalotti Simona